

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

494^o RESOCONTO

SEDUTE DI SABATO 11 SETTEMBRE 1982

INDICE

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 2^a (Giustizia) *Pag.* 3

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE**(1^a - Affari costituzionali)****(2^a - Giustizia)**

SABATO 11 SETTEMBRE 1982

Presidenza del Presidente della 2^a Comm.ne
CIOCE*indi del Presidente della 1^a Commissione*
MURMURA*Intervengono il Ministro di grazia e giustizia Darida e il sottosegretario di Stato per l'interno Sanza.**La seduta inizia alle ore 9,10.***IN SEDE DELIBERANTE**

« **Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia** » (2034) approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il relatore per la Commissione Affari costituzionali Saporito illustra il contenuto del provvedimento, approvato in prima lettura alla Camera, rammentando anzitutto che esso deriva dalla unificazione di due disegni di legge di iniziativa governativa e di un disegno di legge di cui il primo firmatario era il compianto deputato La Torre. L'oratore sottolinea, quindi, la particolare complessità del provvedimento e la delicatezza della situazione in cui ci si appresta a vararlo; si tratta infatti di rispondere adeguatamente alla sfida recata dall'omicidio del prefetto di Palermo. Di fronte ai fenomeni della mafia, della camorra e della 'ndrangheta, occorre che il Parlamento si faccia carico, nel pieno rispetto dei principi co-

stituzionali, di emanare norme adeguate, che corrispondano anche alle vive attese della opinione pubblica. Il relatore Saporito prosegue il suo intervento illustrando le grandi linee del provvedimento, diviso in quattro capi: il primo contiene disposizioni penali e processuali, ed in particolare la previsione della fattispecie della associazione mafiosa e della illecita concorrenza in attività economiche attraverso l'uso di violenza o minaccia; il secondo contiene norme in materia di prevenzione; il terzo reca disposizioni di carattere fiscale e tributario; il quarto prevede la costituzione di una Commissione bicamerale sul fenomeno della mafia. Sottolinea, a quest'ultimo proposito, la problematica che emerge dalle norme contenute in quest'ultimo capo: si tratta di rendere compatibili le disposizioni in esame con quelle contenute nel disegno di legge, tuttora all'esame del Senato, che prevede la istituzione di una Commissione di inchiesta sul fenomeno della camorra. Sembra opportuno evitare la costituzione di due diverse Commissioni che rivolgano la propria attenzione a fenomeni analoghi, visti i poteri di indagine che sono attribuiti nel testo in esame alla Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia. Ricorda, infine, che sul provvedimento manca la clausola relativa all'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed auspica la rapida approvazione del provvedimento.

Il senatore Valiante, relatore per la Commissione giustizia, esordisce facendo il punto delle misure di carattere penale e preventivo vigenti nell'ordinamento per combattere la criminalità mafiosa. Sottolinea quindi la gravità e la dimensione assunte dal fenomeno mafioso e la spregiudicatezza dei criminali che ad esso danno vita.

Dopo aver affermato che la mafia è associazione gerarchicamente ordinata che ha il fine di perseguire con violenza illecite utilità, l'oratore si sofferma a descrivere le

modalità operative di tale associazione criminale la quale, con la sua forza intimidatoria, si avvale anche di silenzi e condiscendenze.

La mafia non è mai stata considerata società segreta in quanto, se sono occulti i quadri dirigenziali, tali non sono quelli operativi. Il fatto che oggi essa ricorra anche alla soppressione fisica di autorità dello Stato è segno di profondi cambiamenti intervenuti nel suo seno: dall'ambiente rurale di un tempo la mafia si è inoltrata nei moderni settori dell'economia, accrescendo la spietatezza del suo operare.

Delineato quindi il quadro normativo attuale relativo alle misure di prevenzione di carattere patrimoniale e personale, il relatore Valiante osserva che esso offre troppo poco per combattere un'associazione la quale si avvale di larghi mezzi: di qui l'esigenza del disegno di legge ora in discussione.

Affermato poi che l'articolo 1 del provvedimento introduce il reato di associazione di tipo mafioso atto a ricomprendere fattispecie criminose non previste nell'associazione per delinquere, manifesta perplessità sull'ultima parte del terzo comma dell'articolo 1, poichè, avuto riguardo al principio di legalità, la previsione normativa (realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri) non sarebbe sufficientemente definita. Passato quindi ad illustrare analiticamente le restanti norme del provvedimento, il relatore Valiante sottolinea che trattasi di misure complete, anche oltre la misura suggerita a suo tempo dalla Commissione d'inchiesta sulla mafia. Tali misure non possono essere definite eccezionali, ma certamente esse sono straordinarie, pur essendo assistite da idonee garanzie. Dopo aver riferito che la Commissione finanze si è espressa favorevolmente sull'articolato in discussione, l'oratore esprime l'auspicio che, anche da parte di uomini di governo, vengano fatte meno interviste e conferenze stampa, ma si adottino invece più atti concreti.

La lotta contro la mafia sarà lunga e per la vittoria conclusiva occorre un cambiamento di mentalità: tale obiettivo deve im-

pegnare, oltre che lo Stato, la scuola, le famiglie, la chiesa e le forze politiche. Nessun partito in questo campo può scagliare la prima pietra e la mafia — conclude il relatore Valiante — potrà essere debellata se ci sarà fervido e solidale impegno da parte di tutti.

Il presidente Cioce, dichiarata quindi aperta la discussione generale, invita i commissari che interverranno a manifestare, in particolare, il loro avviso sulla eventuale introduzione della norma che disponga l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Ha quindi la parola il senatore Pecchioli. Annuncia anzitutto il pieno consenso del proprio Gruppo politico al merito del provvedimento in esame, essendo esso pienamente adeguato alle esigenze cui occorre far fronte, come del resto è stato dichiarato nel corso del dibattito svolto alla Camera dei deputati. Sottolinea quindi l'opportunità di sviluppare un discorso complessivo, piuttosto che sul contenuto delle singole disposizioni, sui tempi dell'iter del provvedimento — varato solo dopo il versamento di un altissimo tributo di sangue — e soprattutto sulla necessità di una sua adeguata applicazione. Se mancherà tale ultima condizione — lo ribadisce con vigore — che non può essere rimessa in maniera burocratica agli apparati amministrativi, ma che deve essere sostenuta e coadiuvata da tutte le forze politiche e da tutte le istituzioni, non si raggiungerà l'intento di sconfiggere il fenomeno mafioso. Chiede quindi a tutte le forze politiche di lottare in questo senso e ricorda che mai la propria parte politica ha accusato il partito della Democrazia cristiana di essere coinvolto nel fenomeno mafioso, ma che esistono fenomeni di inquinamento rispetto ai quali si chiede di fare pulizia nell'interesse dell'intera comunità nazionale. Non si tratta solo di allontanare le persone che sono direttamente coinvolte con il fenomeno mafioso, ma anche quelle che non utilizzano il peso politico della istituzione che rappresentano, al fine di suscitare quella mobilitazione popolare che è indispensabile

al fine di sconfiggerlo. Occorre infatti che il buon esempio nella lotta contro la mafia venga dall'alto.

L'oratore prosegue il proprio intervento ricordando le polemiche suscitate dalle dichiarazioni del figlio del prefetto Dalla Chiesa ed invita la Democrazia cristiana a non arroccarsi, perchè essa non viene attaccata nel suo complesso: esistono le ampie e sane componenti che devono riuscire a prevalere in quanto processo di risanamento. Dà quindi atto al segretario politico della Democrazia cristiana della chiarezza e della correttezza con cui si è espresso a questo proposito.

Il senatore Pecchioli passa quindi ad analizzare le cause sociali ed economiche del fenomeno mafioso, rispetto al quale non si può certo non adottare un atteggiamento repressivo nell'attesa che, risolte le cause sociali ed economiche, esso si dissolva. Ritiene infondata l'accusa di un attacco contro la Sicilia con obiettivi di neocolonialismo, nel momento in cui si vuole lanciare una pesante lotta contro il fenomeno mafioso: occorre un'azione di massa che si opponga a tutti i fenomeni criminali, in qualsiasi area territoriale si sviluppino, e che trova già un fertile terreno in molte aree, ivi compresa quella cattolica.

Gli inviti alla unità di intenti, conclude il senatore Pecchioli, sono possibili solo a condizione che si faccia chiarezza sulle singole posizioni; è necessario oggi, approvato il provvedimento cui conferma il consenso del proprio Gruppo, una applicazione efficace del provvedimento.

Il senatore Lapenta si sofferma su aspetti di coordinamento delle norme in discussione con norme del codice penale, in ordine al numero dei soggetti necessari per far scattare il meccanismo delle aggravanti di pena.

Il senatore Jannelli commenta taluni punti particolari del provvedimento, dopo aver ricordato che il Gruppo socialista aveva assunto iniziative a favore della accelerazione dell'iter del provvedimento ancor prima del recente omicidio del prefetto Dalla Chiesa. Il giudizio della sua parte poli-

tica sul provvedimento in esame è estremamente positivo, poichè esso si colloca come strumento di necessaria integrazione dei poteri attribuiti all'alto commissario di recente nominato.

Sottolinea poi con soddisfazione il fatto che il provvedimento, per la prima volta, affronta i fenomeni criminali di tipo mafioso non solo sotto il profilo della repressione penale, ma anche con attenzione per le attività economiche sottese ad esse, lecite in sè, ma intraprese o condotte attraverso l'intimidazione o la violenza. È questo un aspetto fondamentale del provvedimento, lo ribadisce, insieme a quello rappresentato dalla repressione penale della semplice attività di promozione di un'associazione di tipo mafioso, senza che si siano verificati altri elementi concreti di illecito.

Il senatore Jannelli, proseguendo nel proprio intervento, rammenta l'introduzione di strumenti nuovi di prevenzione, quali ad esempio la norma che dispone che il soggiorno obbligato debba essere disposto solo in comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000, fatto questo che rende possibile un effettivo controllo del soggiornante da parte dell'autorità di polizia; la norma che rende effettiva la remora allo svolgimento di attività socialmente pericolose attraverso il versamento di una cauzione di congruo ammontare; la prescrizione relativa alle intercettazioni telefoniche, che fa immediatamente scattare le misure di carattere sanzionatorio; l'inversione dell'onere della prova, adesso a carico dell'inquisito, in merito alla legittimità degli arricchimenti.

È necessario a suo parere, concordando in questo con quanto espresso in precedenza dal senatore Pecchioli, che si dia un'applicazione concreta e completa del provvedimento, con il costante controllo da parte dell'istituenda Commissione parlamentare, cui spetta individuare tra l'altro eventuali lacune per porvi immediato rimedio.

Il senatore Agrimi, nell'aderire alla relazione svolta dai senatori Saporito e Valiante, reca la propria adesione al provvedimento in discussione che si presenta particolarmente incisivo, specie nella prima par-

te dell'articolato. Nel commosso ricordo dell'onorevole Pio La Torre, auspica che le norme contro la mafia vengano rapidamente approvate in quanto rappresentano un efficace strumento per l'attuazione degli obiettivi che il Parlamento intende perseguire.

Il senatore Coco esordisce dichiarando di rendersi conto che la mafia non può essere efficacemente combattuta se ciascun esponente politico ripete stereotipate clausole di stile. Dà quindi atto al senatore Pecchioli della correttezza con cui ha mosso i suoi rilievi alla maggioranza ed alla Democrazia cristiana in particolare, e la cui natura non corrisponde certo a quella di altri tipi di attacchi mossi in questi giorni al partito di maggioranza relativa. Osserva quindi che la Democrazia cristiana ha dovuto fermamente difendersi dalle accuse rivolte dal professor Dalla Chiesa non tanto in relazione alla forza politica cui questi appartiene quanto perchè esse erano obiettivamente infamanti. È bene invece ricordare che nell'aprile del 1982 proprio il comitato regionale della Democrazia cristiana della Sicilia ebbe a proclamare che per il superamento della questione meridionale la lotta alla mafia e alla camorra va condotta a viso aperto. D'altra parte, rappresenta un fatto di fondamentale onestà culturale chiedersi se uomini della Democrazia cristiana siano mai intervenuti presso autorità dello Stato per intralciare la adozione di misure contro elementi mafiosi ovvero per assegnare posti di responsabilità a persone successivamente riconosciute colpevoli di connivenza o di debolezza verso la mafia.

Anzi, l'esperienza concreta attesta che esponenti della Democrazia cristiana hanno proposto e sollecitato l'affidamento di incarichi, come nel caso del prefetto Dalla Chiesa, a personalità di indubbia competenza e prestigio.

Richiamate quindi le considerazioni svolte in questi giorni dal segretario della Democrazia cristiana De Mita, il senatore Coco si chiede se può essere sollevato un sospetto di obiettiva connivenza nei riguardi di chi, in tema di coordinamento delle misure antimafia, si proponeva che, unitamente al prefetto Dalla Chiesa, operasse anche il Ministro del-

l'interno. Il discorso politico nei riguardi della lotta contro la mafia deve partire da basi realistiche e in questo quadro non può essere trascurato che la Democrazia cristiana siciliana ha solennemente affermato che, nella lotta contro la criminalità mafiosa, il partito di maggioranza relativa deve svolgere un ruolo di propulsione e di guida.

Senza volere ripercorrere le diagnosi economico-sociali sulla condizione siciliana, è pur necessario farsi carico delle ragioni per cui certi fenomeni allignano in Sicilia ove interi paesi popolati da vecchi e da bambini presentano un tessuto sociale debole di cui la criminalità organizzata approfitta. D'altra parte in nessuna sede di programmazione della economia è stato mai adeguatamente evidenziato che intere zone sopravvivono attraverso le rimesse degli emigrati ovvero le misure di assistenza sociale. La Democrazia cristiana pertanto, lungi dal volere allargare i temi del dibattito per confondere le acque, intende svolgere un'analisi approfondita del fenomeno mafioso per combatterne tutte le cause e tutte le manifestazioni, e colpire gli autori dei delitti. Il senatore Coco rileva poi che allorquando vengono formulate accuse quali quelle del professor Dalla Chiesa, ancorchè successivamente parzialmente corrette, ed allorquando si sostiene che dalla accusa comunque nasce un sospetto, indubbiamente si sconfina nel terrorismo politico. Occorre invece assicurare tranquillità a tutti coloro che — ciascuno nel proprio ambito di competenza — debbono assolvere al gravoso compito di combattere il fenomeno mafioso. Nel dichiararsi quindi favorevole al disegno di legge in discussione, osserva che non è d'altra parte possibile chiedere alla Democrazia cristiana solidarietà nel comune impegno contro la criminalità e poi, nel contempo, sia pure con diverse tonalità terminologiche, tentare di porre tale partito sul banco degli imputati.

Ribadito quindi che le ingiuste accuse mosse alla Democrazia cristiana hanno provocato dolore e sdegno, conclude dichiarando che il migliore risultato sarebbe vedere coronata quella lotta contro la criminalità che un partito, cui vanno i consensi di oltre il 40 per cento dell'elettorato meridionale, va da lunghi anni perseguendo.

Il senatore Spadaccia svolge, all'inizio del proprio intervento, una premessa politica generale, ricordando che l'arcivescovo di Palermo, Pappalardo, ha affermato che troppi uomini politici sono presenti ai funerali dei boss mafiosi. Certo non si può attribuire all'arcivescovo Pappalardo un orientamento politico qual è quello seguito dal figlio del prefetto Dalla Chiesa. Bisogna chiedersi, allora, chi sono questi uomini politici. Dopo aver ricordato che, nel suo recente intervento in Assemblea, in relazione all'omicidio del prefetto Dalla Chiesa si era riferito, in merito al rapporto tra forze politiche e fenomeno mafioso, non alla Democrazia cristiana ma ad un episodio relativo al comportamento di esponenti del Partito repubblicano, dichiara che troppe volte si è affermato che non si può non convivere con il fenomeno mafioso: è questo atteggiamento, questa mentalità politica, questa sì veramente colonialistica nei confronti della Sicilia, che ha creato la premessa, l'*humus*, per il prosperare del fenomeno mafioso e che non ha consentito il varo dell'iniziativa che oggi ci si appresta ad approvare e di dar seguito alle indicazioni contenute nelle conclusioni della Commissione antimafia.

Proseguendo nel proprio intervento, il senatore Spadaccia sostiene che la Democrazia cristiana è il partito che ha la maggiore responsabilità dell'attuale regime, caratterizzato dalla presenza della mafia, dalla espansione del fenomeno della droga, dalle associazioni segrete, quale la « P2 »: non si è ancora svolto quel processo di chiarimento e di moralizzazione effettiva, visto il continuo riprodursi di questi fenomeni. Cita, quindi, una serie di casi in cui responsabili politici di primo piano hanno avuto rapporti con le persone coinvolte con attività poco chiare. È quindi pericoloso, prosegue, dare segnali politicamente assolutori nei confronti di questi atteggiamenti: non si deve far esaurire inutilmente le spinte emozionali dell'opinione pubblica che derivano dallo sdegno per gli eccidi che si sono fin qui susseguiti senza affrontare in profondità il problema. Si dichiara, pertanto, contrario al provvedimento in esame perchè con esso, a suo avviso, si spara contro il nulla: biso-

gna incidere sui gangli vitali del potere mafioso che, nel decidere sulla opportunità di procedere all'attentato contro il prefetto Dalla Chiesa, avrà probabilmente tenuto conto di questo tipo di risposta politica, meramente legislativa. Già esiste nel codice penale, rammenta il senatore Spadaccia, la previsione del reato di associazione per delinquere: è quindi superflua a suo avviso la nuova figura dell'associazione mafiosa. Il Parlamento sta attualmente legiferando attraverso leggi speciali, volta per volta, contro le associazioni segrete, la mafia, la camorra, la 'ndrangheta, invece di procedere ad una riforma del codice. Oltretutto, ad esempio, la formulazione dell'articolo 1 appare imprecisa, configurando un reato di danno piuttosto che di pericolo — com'è invece sicuramente il reato di associazione per delinquere — in forza della terminologia adottata dalla Camera « ... quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forma di intimidazione ». Lo stesso testo dell'articolo 8, poi, non appare affatto coordinato con la norma sul reato di estorsione. Il senatore Spadaccia passa quindi a criticare l'impostazione della figura dell'indiziato e delle misure penali che derivano dalla violazione dell'obbligo di soggiorno: è l'impostazione del soggiorno obbligato che non solo non è utile, ma appare controproducente, come si è affermato da parte di molti, perchè contribuisce a far propagare il fenomeno mafioso. Questa misura non è più adatta all'odierno sistema di comunicazioni, ed è inoltre inefficace visto che la vigilanza nei piccoli centri è affidata a pochissime unità di carabinieri.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 31 dello Statuto siciliano: o si tratta di una norma che è in vigore ed è utile, ed allora è necessario applicarla, altrimenti uno Stato serio, a suo parere, deve abrogarla e non cercare scappatoie interpretative. Definisce contraddittorie, poi, la fretta che sta caratterizzando l'approvazione del provvedimento e la mancanza della norma sulla sua immediata entrata in vigore, che qui non si intende introdurre ricorrendo all'argomentazione per cui la Camera dei deputati incontrerebbe difficoltà a riunirsi.

Conferma infine il proprio voto contrario al provvedimento, perchè è frutto di una mentalità giacobina e perchè è dissestato in quanto si fonda sulla pratica delle leggi speciali. Ricorda, concludendo, che già al momento del varo del provvedimento sui « pentiti » aveva anticipato la utilità di estenderne la portata ai reati associativi, come si sta solo oggi proponendo per combattere il fenomeno mafioso.

Anche il senatore Vitalone voterà a favore del disegno di legge, ma con entusiasmo minore di quello manifestato da altri colleghi in quanto una più serena riflessione sull'articolato avrebbe consentito di evitare imperfezioni, improprietà e trascuratezze che purtroppo accompagnano l'attuale stesura.

D'altra parte non si può neppure alimentare l'illusione che, adottate le norme in discussione, il Parlamento possa considerare esaurito il proprio compito e disimpegnarsi dall'ulteriore azione contro la criminalità organizzata. Osservato quindi che il testo varato dalla Camera dei deputati pone il problema della compatibilità delle misure di prevenzione ivi previste con i diritti di libertà sanciti dalla Carta costituzionale, rileva che l'ottica del legislatore non deve certo essere quella di chi si accinge ad adottare misure di prevenzione quale strumento vicario di sanzioni che *pleno jure* non possono essere irrogate per mancanza di prove.

Affermato poi che il principio di legalità vale non solo per le pene ma anche per le misure di prevenzione, osserva che l'articolo 27 della Costituzione ha assolto ad una efficace funzione di garanzia ad onta di inspiegabili obliterazioni di alcuni uffici giudiziari. Taluni strumenti nel campo della prevenzione, come il soggiorno obbligato, si sono rivelati con la evoluzione dei tempi, anacronistici atteso che la loro efficacia poteva essere adeguatamente spiegata nell'ambito di una società agricola che ora è quasi scomparsa.

Rilevato poi che nelle attuali misure di prevenzione manca il ventaglio dei sussidi per il recupero sociale dei soggetti perseguiti, osserva che l'attuale normativa delude anche una indicazione della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia in

Sicilia la quale aveva raccomandato l'adozione di un testo unico. Si sofferma quindi a formulare taluni rilievi sulle singole norme del provvedimento facendo presente che la confisca obbligatoria delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato prevista dall'articolo 1, è già disposta dall'articolo 240 del codice penale. L'articolo 18, d'altra parte, relativo al raddoppio delle pene per i delitti previsti da alcuni articoli del codice penale, dimentica di attuare accordi con la normativa sulle armi, mentre per quanto concerne l'articolo 6, relativo all'esame dei testimoni, occorre considerare che esiste già una norma di polizia delle udienze che ha contenuto ben più penetrante.

Il senatore Vitalone prosegue poi rilevando che l'articolo 29, relativo alle misure da adottarsi in caso di reati finanziari, valutari o societari, contraddice il principio costituzionale del giudice naturale, mentre l'articolo 8, sull'illecita concorrenza praticata con minaccia o violenza, vulnera l'applicazione di un ben diverso e più efficace meccanismo sanzionatorio.

Osservato poi che anche l'articolo 14, tendente ad aggiungere alcuni articoli alla legge n. 575 del 1965, avrebbe dovuto essere redatto con un migliore tecnicismo, riscontra che tra l'articolo 13 e l'articolo 1 del disegno di legge sussiste un coordinamento assai imperfetto. L'articolo 1, poi, come ha osservato il relatore Valiante, infrange il principio di legalità.

Ad avviso dell'oratore, poi, non è stato armonizzato neppure il processo penale con il processo di prevenzione e, mentre si è proceduto a modifiche degli articoli 378 e 379 del codice penale relativi, rispettivamente, al favoreggiamento personale ed al favoreggiamento reale, ci si è poi dimenticati di inasprire le sanzioni per falsa o reticente testimonianza.

All'articolo 15, secondo il senatore Vitalone, si è ommesso di prendere in considerazione il sequestro che rappresenta il provvedimento fondamentale come pure il provvedimento trascura di preoccuparsi, come sarebbe stato invece giusto, dei componenti delle Corti di assise.

Soffermatosi quindi ad illustrare le modalità attraverso le quali potrebbe essere combattuta meglio di quanto ora non avvenga la criminalità mafiosa nel campo della droga, il senatore Vitalone afferma che l'articolo 16 finisce con l'autorizzare in ogni circostanza le intercettazioni telefoniche, sicchè diventa assai problematica la conformità alla Costituzione di siffatta norma, con l'aggravante che essa si riferisce a situazioni al di fuori del processo penale: la cattiva coscienza, forse, di tale fatto emerge dal penultimo comma dell'articolo stesso il quale prevede che gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini mentre sono privi di ogni valore ai fini processuali.

Il senatore Vitalone conclude esprimendo l'auspicio che l'odierna approvazione di siffatto strumento di lotta contro la mafia non debba indurre il Parlamento a rimediare nel tempo principi e metodi di definizione di siffatta materia.

Il senatore Calarco si sofferma sulla lucidità e sulla onestà con cui in Sicilia nella Democrazia cristiana si guarda al fenomeno della mafia, e non a partire dalla data dell'eccidio del prefetto Dalla Chiesa bensì dalla data in cui fu a questi conferito l'incarico di coordinare la lotta contro la mafia, la camorra e la 'ndrangheta, e cioè ben prima del conferimento dell'incarico di prefetto di Palermo. Rammenta che l'intervista rilasciata a « La Repubblica » del prefetto Dalla Chiesa coincideva temporalmente con la crisi del governo Spadolini, la cui prospettiva di evoluzione appariva in quel momento addirittura lo scioglimento anticipato delle Camere: in quel momento Dalla Chiesa ha commesso l'errore di violare la consegna al silenzio a cui si era in precedenza dichiarato fedele. La figura del generale Dalla Chiesa viene ora presentata come quella di un eroe popolare, consegnato alla mafia per il mancato conferimento dei poteri speciali che pur egli aveva richiesto. Sottolinea, a questo proposito, che anche in un articolo del settimanale comunista « Rinascita » si esprimevano allora fortissime perplessità in

merito alla opportunità di concedere i richiesti poteri speciali.

Se si va ad analizzare l'omicidio del prefetto Dalla Chiesa, le interpretazioni possono essere diverse, e bisogna tenere conto dell'opinione da questi espressa secondo la quale la lotta alla mafia non è divenuta in questi anni un problema nazionale perchè gli omicidi, consistendo in genere in regolazione di conti tra malavita, solo di rado hanno colpito personalità pubbliche. Inoltre, se si afferma che il prefetto Dalla Chiesa era stato « isolato » dalle istituzioni e che per questo è stato ucciso dalla mafia (mentre la responsabilità dell'isolamento andrebbe addossata alla Democrazia cristiana) occorre chiarire, analogamente, su chi ricada la responsabilità dell'isolamento di La Torre.

Dopo aver ricordato la funzione storica assolta dalla Democrazia cristiana nella lotta al banditismo in Sicilia, con ampio tributo di sangue, lamenta la contraddittorietà degli organi di stampa che linciano oggi il sindaco di Palermo dopo averlo definito fino a pochi giorni fa persona di adamantina onestà accomunandolo al prefetto Dalla Chiesa.

Passando al testo del provvedimento, sottolinea che l'obbligo di provvedere alla sorveglianza dei cantieri delle opere pubbliche solo attraverso personale che abbia la qualifica di guardia giurata, ripropone il contenuto di una ordinanza del prefetto Mori e quindi, per un verso, non introduce nessun nuovo meccanismo e, per l'altro, discrimina tra pubblico e privato, come se altre attività commerciali o produttive e soprattutto quelle private non fossero altrettanto soggette allo strapotere e al ricatto della mafia. Conclude confermando il voto favorevole sul provvedimento.

Il senatore Riccardelli pur concordando con le critiche sollevate sugli aspetti di coordinamento e di tecnica giuridica, si sofferma su un terzo ordine di questioni: il provvedimento, attraverso la conferma di taluni obblighi che ricadono sugli apparati amministrativi, costituisce soprattutto un atto di indirizzo politico. Quella che potrebbe sembrare una critica è invece il contenuto profondo, la novità effettiva del prov-

vedimento: si tratta di una presa di posizione politica del Parlamento cui deve far seguito una pronta ed integrale applicazione da parte degli organi amministrativi.

Dal punto di vista tecnico si sono ampliate le misure repressive e di prevenzione, oltre che di controllo patrimoniale che devono essere applicate al fenomeno mafioso; d'altra parte, la disposizione dell'articolo 1 si è resa necessaria proprio al fine di superare le difficoltà applicative del reato di associazione per delinquere al fenomeno mafioso; altre misure, quali, ad esempio, la figura dell'indiziato, consentono di procedere a tutti quegli accertamenti patrimoniali che prima non erano possibili.

Ad una interruzione del senatore Spadaccia che sostiene che taluni poteri già esistevano e non sono stati esercitati, per cui una nuova legge nulla aggiunge al comportamento dei pubblici poteri, il senatore Riccardelli replica che la legge costituisce l'atto formale più elevato e più percepibile per l'opinione pubblica, per manifestare l'esistenza di una precisa volontà politica nella lotta alla mafia.

Proseguendo nel proprio intervento, afferma che la Commissione parlamentare istituita dall'articolo 32 ha, a suo avviso, i poteri attribuiti dall'articolo 82 della Costituzione alle Commissioni di inchiesta. Certamente, prosegue, uno specifico richiamo al predetto articolo potrebbe fugare i dubbi interpretativi su tali poteri, ma la finalità di pubblico interesse che la caratterizza dovrebbe valere di per sé ad inquadrarla nella previsione costituzionale.

Per quanto riguarda taluni problemi che sarebbe stato opportuno risolvere, cita il trasferimento dei pubblici impiegati indiziati per questioni di mafia e le sanzioni a carico di persone giuridiche, enti ed associazioni di fatto.

Conclude confermando il voto favorevole sul provvedimento e la necessità di procedere ad integrazioni ed aggiustamenti della normativa antimafia.

Il senatore Marchio lamenta la eccessiva fretta con cui si vara il disegno di legge, fretta che corrisponde al desiderio di dimostrare che si provvede, senza consentire di

accertare se sarà una buona o una cattiva legge e senza approfondire le questioni sul tappeto.

Dopo avere affermato che nessuno ha mai voluto criminalizzare l'intera Democrazia cristiana, rileva che sono stati proprio taluni dirigenti di questo partito che si sono vantati di appartenere alla mafia e che non sono ancora stati espulsi dal partito, nè sospesi.

Riferendosi ai casi di Ciancimino e Granaia, il senatore Marchio dichiara che il segretario politico della Democrazia cristiana dovrebbe dar seguito concretamente alla operazione di pulizia a cui si è impegnato: non si devono inventare *slogans*, nè rivendicare « grinte ». È dalla operazione di pulizia che inizia il rinnovamento; tra l'altro questa operazione riguarda anche il partito repubblicano, visti i rapporti mafiosi e camorristi dell'onorevole Gunnella e del consigliere comunale Arpaia, che di recente doveva essere addirittura proclamato deputato.

Espressa la propria preoccupazione per la scarsa attenzione riservata ai problemi, mentre si è sfruttata e strumentalizzata la emotività del momento, lamenta che non si sia dichiarato lo stato di pericolo per l'ordine pubblico nella zona più gravemente colpita dal fenomeno della mafia.

Conclude preannunciando la propria astensione sul provvedimento.

Interviene quindi il senatore Barsacchi: premesso che occorre indagare sui motivi del ritardo con il quale si avvia alla conclusione l'iter parlamentare del disegno di legge in discussione, l'oratore afferma la necessità di una seria volontà politica per affrontare con adeguati strumenti normativi il fenomeno criminale mafioso. D'altra parte — prosegue il senatore Barsacchi — non può disconoscersi che le difficoltà sinora incontrate nella lotta contro la delinquenza organizzata non sono di natura oggettiva, non derivano, cioè, da una presunta permanente impotenza dello Stato ad assolvere ai suoi compiti istituzionali in materia di ordine pubblico e di tutela dell'incolumità dei cittadini; sembra invece doversi concludere che le ragioni degli insuccessi debbano

farsi risalire ad una insufficiente e determinata volontà politica, come d'altronde dimostrano recenti episodi parlamentari che hanno portato alla crisi di Governo dello scorso mese di agosto.

Espressa successivamente una valutazione positiva sul disegno di legge, auspica un risanamento morale dei partiti nonché una seria e civile mobilitazione di tutte le forze politiche democratiche, allo scopo di agevolare, anche in tal modo, una strategia organica e complessiva contro la criminalità organizzata in ogni parte del territorio dello Stato.

Dichiarata chiusa la discussione generale, vengono presentati i seguenti ordini del giorno:

1) « Le Commissioni Affari costituzionali e Giustizia del Senato, in sede di approvazione del disegno di legge n. 2034, contenente disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575, nonché sull'istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia, premesso che si rende intanto necessario, con l'approvazione del presente provvedimento, armonizzare le diverse normative regolanti le misure di prevenzione in tema di sicurezza e pubblica moralità, con le disposizioni espressamente previste per la mafia; che oltre alle predette norme (indicate nel titolo della presente legge) esistono altri provvedimenti legislativi strettamente connessi con la materia in esame (ed esattamente la legge 22 maggio 1975, n. 152, limitatamente agli articoli 22 e 24, regolanti la sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni personali, nonché la legge 14 ottobre 1975, n. 479, disciplinante le nuove norme contro la criminalità e la legge 8 marzo 1975, n. 48, di conversione del decreto-legge 10 gennaio 1975, n. 2)

impegnano il Governo ad emanare in tempi brevi, come esige la delicatezza della materia, un testo unico che razionalizzi, nel rigoroso rispetto dei provvedimenti approvati dal Parlamento, le norme disciplinanti

tutta la complessa materia relativa alla lotta alla criminalità organizzata anche in adesione alle indicazioni contenute nella relazione conclusiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia.

(0/2034/1/CR. 1-2)

LA RUSSA Vincenzo

2) Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del Senato, in sede di approvazione del disegno di legge n. 2034,

rilevano che nella fase applicativa l'attività della Commissione parlamentare prevista dall'articolo 32 del predetto disegno di legge deve intendersi estesa, oltre che al fenomeno mafioso, anche alla « camorra », alla « 'ndrangheta » ed a simili consociazioni criminose.

(0/2034/2/CR. 1-2)

SAPORITO, VALIANTE

3) Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del Senato, in sede di approvazione del disegno di legge n. 2034,

rilevano che la facoltà di formulare proposte di carattere legislativo, attribuita dall'articolo 32 del predetto disegno di legge alla Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia, deve intendersi quale facoltà di predisporre elementi atti ad agevolare l'iniziativa delle leggi che, ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione, compete solo ai soggetti da tale norma richiamati.

(0/2034/3/CR. 1-2)

SAPORITO, VALIANTE

Sul primo ordine del giorno, dopo una illustrazione del senatore La Russa (che insiste sulla necessità dell'adozione da parte del Governo di un testo unico di coordinamento delle varie normative esistenti), intervengono i senatori Maffioletti (a suo avviso l'ordine del giorno è inopportuno e rischierebbe anzi di incidere negativamente sul contenuto normativo del provvedimento in esame), Iannelli (che condivide le osservazioni del senatore Maffioletti ed invita il presentatore a ritirare l'ordine del giorno) e Spadaccia che si dichiara contrario. Successivamente, dopo che il relatore Saporito ha dichiarato che in caso di votazione

egli si rimetterebbe alle Commissioni, il senatore La Russa ritira il proprio ordine del giorno pur insistendo sulle motivazioni che ne stanno alla base.

Si passa quindi all'esame dei due successivi ordini del giorno che vengono illustrati congiuntamente dal relatore Saporito. Dopo rilievi del senatore Maffioletti, cui seguono precisazioni del relatore Valiante — che insiste soprattutto sulla rilevanza dell'ordine del giorno 0/2034/2/CR. 1-2, dal momento che l'attività della Commissione parlamentare non sembra investire (secondo la lettera dell'articolo 32) ogni tipo di organizzazione criminale — anche questi ordini del giorno vengono ritirati dai presentatori.

Hanno quindi luogo le repliche dei relatori.

Il senatore Saporito, con riferimento a taluni rilievi formulati nel corso della discussione generale, tiene a precisare che in mancanza di una legge di attuazione della norma dello statuto regionale siciliano cui si è fatto riferimento, è da escludersi ogni possibilità di conflitto tra Stato e Regione o di incostituzionalità del decreto-legge istitutivo dell'alto commissario. Sottolineato poi che il provvedimento, pur non costituendo ovviamente un rimedio certo ed assoluto, contiene disposizioni innovative sicuramente utili per una seria lotta alla criminalità organizzata, ribadisce l'esigenza di una rapida approvazione del disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Anche il relatore Valiante ne auspica la urgente approvazione, ricordando che il vigente sistema penale (peraltro vecchio di 50 anni) deve necessariamente essere adeguato alle nuove esigenze della realtà.

Interviene quindi il ministro Darida: dopo aver riepilogato i lavori parlamentari svoltisi presso l'altro ramo del Parlamento e sottolineato quindi che alla Camera dei deputati non può imputarsi di aver compiuto un lavoro frettoloso e superficiale sotto la spinta emotiva dei recenti tragici eventi, il rappresentante del Governo sollecita l'approvazione del provvedimento pur rendendosi conto che evidenti ragioni di urgenza non hanno consentito al Senato

un maggior approfondimento di una così delicata materia.

Intervenendo successivamente, il sottosegretario Sanza respinge innanzi tutto le insinuazioni da taluno avanzate, circa un presunto atteggiamento dilatorio o addirittura ostativo del Governo per ciò che concerne i poteri e le funzioni che andavano attribuiti al prefetto di Palermo. Sottolinea quindi che, con il provvedimento in esame, il Governo intende riaffermare l'autorità dello Stato e garantire l'ordine democratico nelle zone ove esso è più minacciato. Auspica infine che nella fase dell'attuazione pratica della legge possa riscontrarsi una seria collaborazione da parte di tutte le forze politiche democratiche.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

Posti separatamente ai voti sono approvati gli articoli da 1 a 31.

Si passa poi all'articolo 32. Il senatore Spadaccia dichiara il proprio voto contrario, ribadendo la sua avversione all'istituzione di Commissioni bicamerali non qualificabili come Commissioni di inchiesta; vi sono, infatti, ragioni di carattere costituzionale che giustificano tale opinione e, nella fattispecie, si tratta di una delega ad un organismo parlamentare bicamerale (certo non previsto dalla Costituzione) che ha come effetto uno spezzettamento delle funzioni e dei poteri che spettano ai singoli parlamentari ed alle Commissioni competenti per materia.

Il senatore Mancino rileva che il Gruppo democristiano condivide gran parte delle osservazioni del senatore Spadaccia, che fanno riferimento ad un problema di non poca rilevanza costituzionale, oltretutto politica; la Democrazia cristiana avrebbe quindi preferito una ipotesi normativa diversa ovvero, se proprio necessaria, la costituzione di una Commissione quantitativamente meno estesa e con compiti limitati a quelli previsti dai numeri 1) e 2) dell'articolo 32.

Interviene infine sul punto il senatore Riccardel'i per il quale invece l'istituzione di una Commissione parlamentare appare opportuna al fine di garantire un potere di accertamento e di vigilanza più penetrante.

Posto quindi ai voti, l'articolo 32 viene approvato. Risultano ugualmente approvati i successivi articoli 33, 34 e 35.

Il senatore Spadaccia presenta quindi un emendamento aggiuntivo all'articolo 35 (articolo 36) con il quale si dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sull'emendamento aggiuntivo ha luogo un breve dibattito che registra interventi dei senatori Mancino (il Gruppo democristiano sarebbe favorevole a tale norma, ma lo svolgimento della conferenza interparlamentare a Montecitorio rende impossibile la convocazione della Camera dei deputati), Marchio (che annuncia il proprio voto favorevole all'emendamento), Maffioletti (il Gruppo comunista sarebbe stato ovviamente favorevole all'introduzione di tale norma, ma non può che prendere atto della obiettiva impossibilità da parte dell'altro ramo del Parlamento di convocarsi in questi giorni) e Spadaccia, che mantiene l'emendamento ritenendolo assolutamente necessario.

L'articolo aggiuntivo viene quindi respinto con il parere contrario dei relatori Saporo e Valiante.

Per dichiarazione di voto sull'intero provvedimento prendono quindi la parola i senatori Signori e Mancino.

Il senatore Signori dichiara che il Gruppo socialista è favorevole al provvedimento e che è consapevole che il pieno raggiungimento degli obiettivi è condizionato da una effettiva e concreta azione amministrativa, che combatta con il massimo impegno il fenomeno mafioso, ovunque si localizzi e sotto qualsiasi forma si manifesti.

Il senatore Mancino, a sua volta, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo politico ricordando i motivi per i quali nell'ordinamento italiano non è possibile assegnare poteri che non siano previsti da appositi strumenti giuridici. La rumorosa richiesta di dimissioni di esponenti democristiani muove non da accertamenti di responsabilità a loro carico ma da affermazioni che non discendono da una effettiva conoscenza di fatti particolari: si tratta, pertanto, di una richiesta strumentale. Alla esigenza di restare assolutamente estranei ai fenomeni mafiosi, si farà fronte senza la benchè minima compiacenza ma, altresì, senza permettere alcun atteggiamento persecutorio.

Se ci sono infiltrazioni della mafia nelle istituzioni politiche e negli apparati amministrativi, esse non riguardano certo un solo partito o una sola struttura.

Si mette quindi ai voti il provvedimento, nel suo complesso, che viene approvato senza modifiche.

La seduta termina alle ore 16,10.